

**COMUNE DI ISTRANA**

Provincia di Treviso

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

**Oggetto: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016
- CONFERMA DELLE ALIQUOTE ED INTEGRAZIONE DELLE
FATTISPECIE DI AGEVOLAZIONE DEL TRIBUTO.**

L'anno duemilasedici, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore 21:00, nella sala consiliare, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai singoli consiglieri nei tempi e nelle forme previste dal regolamento e pubblicato all'albo pretorio on line, si è riunito il Consiglio comunale, in sessione Ordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

All'inizio della trattazione dell'argomento, risultano:

		Presente / Assente			Presente / Assente
1.	FIORIN ENZO	P	7.	FILIPPETTO GOTTARDO	P
2.	FILIPPETTO NICOLA	P	8.	BORDIGNON GIANFRANCO	P
3.	FLORIAN ANNA	P	9.	ROBAZZA KATIA	A (g)
4.	AVERSANO GIACOMO	P	10.	VOLPATO STEFANO	P
5.	CIGANA LUIGINA	P	11.	PESTRIN MATTEO	P
6.	PETRAROLO ANGELO VALERIANO	P			

Presenti N. 10

Assenti N. 1

Essendo presenti n. 10 consiglieri, la seduta è legale.

Presiede il Sindaco ing. Enzo Fiorin.

Partecipa il Segretario Comunale dott.ssa Antonella Colletto.

Scrutatori, nominati dal Presidente:

- PETRAROLO ANGELO VALERIANO
- BORDIGNON GIANFRANCO
- PESTRIN MATTEO

Sono presenti gli assessori non consiglieri: Presente/Assente

- GASPARINI MARIA GRAZIA P
- POZZEBON IVO P
- FIGHERA LUCIANO P

Il Presidente dà avvio alla trattazione dell'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilità 2014) che così recita testualmente *“È istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.”*;

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componenti imposta municipale unica (IMU) e tributi per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione consiliare n.24 in data 16 luglio 2014;

RICHIAMATA la propria deliberazione n.16 in data 8 aprile 2015, ad oggetto *“ Determinazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) ed aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015”*;

VISTO l'art. 1, comma 14, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), che esclude dall'imposizione della TASI i terreni agricoli e i fabbricati adibiti ad abitazione principale, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO il comma 26 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità 2016), che fa divieto agli enti locali di aumentare per l'anno 2016 le aliquote dei tributi e delle addizionali agli stessi attribuite, rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

VISTO il comma 679 dell'art. 1 della legge n.147/2013, che, alla lettera d), consente ai Comuni di prevedere, con il regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, riduzioni o esenzioni del tributo per i servizi indivisibili (TASI), nel caso di abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

VISTO l'art. 22 del sopra citato regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componenti IMU e TASI - , in base al quale il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio che determina le aliquote della TASI, può stabilire l'applicazione di detrazioni fino alla concorrenza del tributo dovuto, riduzioni, esenzioni e azzeramenti dell'aliquota, ai sensi dell'art. 1 della legge n.147/2013;

VISTI, del succitato art. 1 della legge n.147/2013:

- il comma 682, in base al quale il Comune (nel determinare la disciplina della TASI) individua i servizi indivisibili e indica analiticamente, per ciascuno di tali servizi, i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- il comma 683, in base al quale il Consiglio comunale approva, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi del comma 682;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 2, del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) -, i servizi comunali indivisibili alla cui copertura dei costi concorre il gettito della TASI sono individuati nell'allegato “A” al regolamento stesso;

ATTESO che il comma 3 del suddetto art. 23 stabilisce che l'indicazione analitica, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, è effettuata annualmente con la deliberazione di determinazione delle aliquote;

RITENUTO di approvare l'elenco analitico, per ciascuno dei suddetti servizi, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione;

DATO ATTO che, sulla base degli importi riportati nell'elenco succitato, l'ammontare complessivo netto dei costi per servizi indivisibili parzialmente finanziati dal gettito stimato per l'anno 2016 della TASI - pari a € 465.000,00 – ammonta a € 1.187.150,00;

RITENUTO, allo scopo di finanziare, seppure non integralmente, i costi dei suddetti servizi e stante l'esigenza di assicurare i servizi fondamentali a favore della collettività, di confermare l'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016 nelle seguenti misure:

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell'1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili, intendendo minimizzare l'impatto fiscale su alcune fattispecie di immobile/contribuente, si confermano le seguenti agevolazioni:

- azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:

- aree edificabili;
- fabbricati dichiarati inagibili;

integrando le predette fattispecie con la seguente ulteriore fattispecie di azzeramento:

- fabbricati, purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito, posseduti da cittadini iscritti all'A.I.R.E., non rientranti nelle fattispecie previste dal decreto-legge n.47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014;

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;

VISTO l'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che così recita: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, [...], nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]”*;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento[...]”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

VISTI il decreto del Ministro dell'Interno in data 28 ottobre 2015, come rettificato con decreto in data 9 novembre 2015, e il successivo D.M. in data 1° marzo 2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 da parte degli enti locali è stato, rispettivamente, dapprima differito al 31 marzo 2016, e successivamente ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli allegati pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

Sindaco: dà la parola al Consigliere con delega ai tributi, Filippetto Nicola, per l'illustrazione della proposta di deliberazione.

Consigliere Filippetto Nicola: illustra la proposta di deliberazione.

Sindaco: chiede se vi siano interventi.

Riscontrata l'assenza di interventi, il Sindaco mette in votazione la proposta di deliberazione.

AVENDO la votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 8

Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. //
Astenuti n. 2 (Volpato Stefano, Pestrin Matteo)

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2016, le seguenti aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI):

- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dell' 1 per mille
- altre fattispecie imponibili: aliquota del 2 per mille

Per quanto concerne le altre fattispecie imponibili, sono confermate le seguenti agevolazioni:

- azzeramento dell'aliquota TASI per i seguenti immobili:
 - aree edificabili;
 - fabbricati dichiarati inagibili;

integrando tali fattispecie con la seguente ulteriore fattispecie di azzeramento:

- fabbricati, purché non locati o dati in comodato d'uso gratuito, posseduti da cittadini iscritti all'A.I.R.E., non rientranti nelle fattispecie previste dal decreto-legge n.47/2014, convertito dalla legge n. 80/2014;

TASI A CARICO DELL'OCCUPANTE:

- percentuale del 10% del tributo complessivamente dovuto;

3. di approvare, ai sensi del comma 3 dell'art. 23 del vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 16 luglio 2014, l'elenco analitico, per ciascuno dei servizi indivisibili, dei costi alla cui copertura concorre la TASI, al netto delle entrate correnti destinate al finanziamento o al rimborso degli stessi, come da prospetto allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 19 del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componenti imposta municipale unica (IMU) e tributo per i servizi indivisibili (TASI) –, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità stessa, l'occupante versa la TASI nella misura del 10 per cento e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale;

5. di dare atto, infine, che, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le aliquote e agevolazioni come sopra confermate/determinate hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

6. di trasmettere telematicamente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze mediante inserimento della medesima nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero;

Successivamente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avendo la votazione, effettuata in forma palese per alzata di mano, dato il seguente risultato:

Presenti n. 10
Votanti n. 8
Voti favorevoli n. 8
Voti contrari n. //
Astenuti n. 2 (Volpato Stefano, Pestrin Matteo)



COMUNE DI ISTRANA

PROVINCIA DI TREVISO

Proposta di delibera di Consiglio n. 19 del 19-04-2016

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016 -
CONFERMA DELLE ALIQUOTE ED INTEGRAZIONE DELLE
FATTISPECIE DI AGEVOLAZIONE DEL TRIBUTO.**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio
f.to GASPARINI ALFONSO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Istrana, 19-04-2016

Il Responsabile del Servizio finanziario
f.to GASPARINI ALFONSO

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to ing. Enzo Fiorin

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella Colletto

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

Questa deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione viene trasmessa in elenco, in data odierna, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Istrana,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella Colletto

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Istrana,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Antonella Colletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la suesesa deliberazione, pubblicata all'albo pretorio on line - nel sito informatico istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) - è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non essendo pervenute nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di illegittimità.

Istrana, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Antonella Colletto